

DCO 11/09

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS
DA ALLOCARE GIORNALMENTE DA PARTE DELL'IMPRESA DI TRASPORTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DELLA DELIBERAZIONE N. 138/04**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

7 maggio 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone alcune disposizioni in materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente agli utenti del trasporto ai sensi dell'articolo 29, comma 29.2 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente integrata.

Tali disposizioni si rendono necessarie anche a seguito di diverse segnalazioni di operatori che hanno evidenziato esiti anomali delle modalità di definizione dei quantitativi oggetto delle allocazioni definite su base giornaliera da parte dell'impresa maggiore di trasporto ai sensi della norma sopra citata; tali modalità hanno determinato in alcuni casi penalità nell'ambito sia del servizio di trasporto che dei servizi di stoccaggio per gli utenti dei medesimi servizi, relativamente al periodo a partire dall'1 ottobre 2007, data dalla quale la citata norma ha prodotto effetti.

Le proposte contenute nel presente documento includono le modalità per una possibile rideterminazione dei quantitativi giornalieri oggetto di allocazione da parte dell'impresa di trasporto per tutto il periodo di applicazione della norma ai soli fini del ricalcolo delle penalità dovute nell'ambito del servizio di trasporto e di stoccaggio.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **5 giugno 2009**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
- Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fax: 02-65565265

INDICE

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO – LA DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI GIORNALIERI OGGETTO DI ALLOCAZIONE CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI..... | 4 |
| 1.1 | Riferimenti normativi | 4 |
| 1.2 | Criticità delle modalità applicate dall'impresa maggiore di trasporto per l'allocazione su base giornaliera agli utenti del trasporto | 4 |
| 2. | MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO | 5 |
| 3. | MODIFICHE PROPOSTE | 6 |
| 3.1 | Oggetto e modalità di applicazione | 6 |
| 3.2 | Modalità per la determinazione dei quantitativi giornalieri oggetto di allocazione per ciascun utente del trasporto | 7 |

1. LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO – LA DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI GIORNALIERI OGGETTO DI ALLOCAZIONE CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI

1.1 Riferimenti normativi

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) prevede, all'articolo 29, le modalità transitorie per la determinazione su base giornaliera dei dati di allocazione, ovvero dei quantitativi che vengono computati, su base giornaliera, nell'equazione di bilancio di ciascun utente del servizio di trasporto/bilanciamento. Tali modalità trovano applicazione a partire dall'1 ottobre 2007, data di entrata in vigore delle modifiche alla deliberazione n. 138/04 introdotte dalla deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07, fino al termine dell'anno termico 2008-2009, data a partire dalla quale trovano applicazione le disposizioni previste agli articoli 19 e 20 della medesima deliberazione n. 138/04.

Le modalità sopra richiamate prevedono che:

- a) l'impresa di distribuzione comunichi all'impresa di trasporto per ciascun punto di riconsegna condiviso della rete di trasporto (di seguito, secondo la definizione della deliberazione n. 138/04: punto di consegna) i quantitativi totali su base mensile, aggregati per ciascun utente della distribuzione e per ciascuno dei profili di prelievo *standard* di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 (di seguito: profili *standard*);
- b) l'impresa di trasporto, per ogni punto di consegna sulla base dei dati di cui alla lettera a), determini, applicando i profili *standard*, il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto, in considerazione della mappatura dei rapporti commerciali, ossia delle relazioni tra utenti della distribuzione e utenti del trasporto.

Il Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto specifica le modalità con le quali l'impresa di trasporto ha proceduto all'implementazione del dispositivo citato alla lettera b) di cui sopra. Le eventuali differenze tra la somma dei quantitativi giornalieri attribuiti agli utenti della distribuzione (sulla base delle misure giornaliere e dei dati mensili profilati) e il quantitativo misurato giornalmente al punto di consegna (di seguito: immesso) sono ripartite, in ordine di priorità, ai prelievi stimati di ciascun utente del servizio di distribuzione (nell'ordine mensili e giornalieri) e, qualora necessario, in proporzione a quelli misurati (nell'ordine mensile e giornalieri).

1.2 Criticità delle modalità applicate dall'impresa maggiore di trasporto per l'allocazione su base giornaliera agli utenti del trasporto

Diversi operatori hanno segnalato criticità nei dati risultanti su base giornaliera dal processo di allocazione per i punti di prelievo corrispondenti a clienti finali non misurati su base giornaliera a partire dall'1 ottobre 2007.

Tali criticità si sostanziano in valori giornalieri molto elevati di gas allocato per i medesimi punti in alcuni (pochi) giorni del mese e valori giornalieri molto bassi nei restanti giorni. Tale andamento del prelievo avrebbe determinato l'applicazione di corrispettivi di scostamento, con riferimento sia ai punti di riconsegna che ai punti di

entrata/uscita dall'*hub* di stoccaggio, e l'applicazione di corrispettivi per il superamento della capacità di erogazione nell'ambito dei servizi di stoccaggio e nel servizio di trasporto.

Dall'analisi dei dati comunicati all'Autorità dagli operatori nell'ambito di diverse segnalazioni pervenute e di alcuni dati resi disponibili dall'impresa maggiore di trasporto, le criticità sopra richiamate sembrerebbero riconducibili alle modalità adottate dalla medesima impresa per la attribuzione giornaliera agli utenti del trasporto dei quantitativi mensili comunicati dalle imprese distributrici, ed in particolare al sistema di priorità nell'attribuzione delle differenze tra i quantitativi giornalieri e l'immesso. Tale sistema di priorità prevede, tra l'altro, che:

1. la somma dei quantitativi giornalieri di prelievo derivanti da misure effettive giornaliere o da misure effettive mensili, profilate su base giornaliera secondo i profili *standard*, siano considerati come quantitativi allocati se compatibili (inferiori in ogni giorno) all'immesso;
2. nei giorni in cui i quantitativi di cui al punto 1 risultassero superiori all'immesso, i corrispondenti quantitativi allocati siano posti pari all'immesso e le differenze risultanti siano ripartite sui restanti giorni in cui vi è "capienza";
3. le differenze di cui al punto 2 siano attribuite agli stimati (ovvero ai punti di prelievo per i quali non sono disponibili misure effettive né giornaliere né mensili).

La situazione del punto 2 si verifica nei casi in cui i quantitativi giornalieri di prelievo derivanti da misure effettive giornaliere o da misure effettive mensili costituiscono il quantitativo preponderante dei consumi complessivi in un determinato punto di consegna. Le differenze di cui al punto 2 sono convenzionalmente attribuite agli stimati nei soli giorni con capienza, (che, in alcuni casi, sono solo uno o due nel mese dando luogo alle criticità segnalate; in tali giorni, infatti, il prelievo giornaliero dei punti non misurati su base né giornaliera né mensile risulta pari, o dello stesso ordine di grandezza, all'intero prelievo mensile).

I casi di riattribuzione delle differenze dei quantitativi in esito ai criteri adottati dall'impresa maggiore di trasporto possono facilmente determinare criticità in relazione alla oggettiva difficoltà per gli utenti del trasporto di prevedere l'andamento del prelievo degli utenti della distribuzione dai medesimi serviti, che risulta dipendente, tra l'altro anche dalle strategie adottate dagli utenti del servizio di distribuzione per la raccolta delle misure dei punti di prelievo.

2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'intervento proposto nel presente documento si rende opportuno per risolvere le criticità sopra evidenziate, al fine di non creare incertezza e turbativa nel normale funzionamento del mercato del gas naturale, per tutto il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 29.2, della deliberazione n. 138/04, ovvero a partire dal 1 ottobre 2007.

Il presente documento di consultazione intende, quindi, individuare modalità di trattamento coerenti con la normativa in essere per la risoluzione di criticità emerse, in attesa che la disciplina generale relativa al bilanciamento del gas naturale sia rivista, in ottica dell'avvio di un servizio di bilanciamento di merito economico.

Q1. Vi sono ulteriori aspetti rilevanti che devono essere considerati in merito alla regolazione allocazioni giornaliere da parte delle imprese di trasporto, nel periodo temporale considerato?

3. MODIFICHE PROPOSTE

3.1 Oggetto e modalità di applicazione

Come accennato in precedenza, l'Autorità ritiene opportuno definire in dettaglio le modalità per la determinazione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi giornalieri oggetto di allocazione per ciascun utente del trasporto per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 29.2 della deliberazione n. 138/04.

Tali modalità dovranno essere utilizzate dall'impresa maggiore di trasporto per la determinazione dei quantitativi di gas naturale prelevati giornalmente da ciascun utente del servizio di trasporto con riferimento al gas allocato ai punti di consegna a partire dal 1 ottobre 2007 fino a quando l'impresa di trasporto non avrà disponibili tutte le informazioni con dettaglio giornaliero da parte dell'impresa di distribuzione.

Limitatamente ai bilanci mensili relativi al periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 e l'ultimo mese per cui i bilanci di trasporto fossero già chiusi al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in esito al presente documento (di seguito: primo periodo), l'Autorità propone che i quantitativi di gas naturale prelevati giornalmente da ciascun utente del trasporto determinati sulla base delle modalità di seguito descritte siano utilizzati esclusivamente per la determinazione de:

- a) i corrispettivi di scostamento, relativamente sia alla capacità di trasporto conferita per ciascun punti di riconsegna che ai punti di entrata/uscita dall'*hub* di stoccaggio;
- b) i corrispettivi per il superamento della capacità di erogazione nell'ambito dei servizi di stoccaggio.

Pertanto, il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun utente del trasporto e da ciascun utente dello stoccaggio, in applicazione dei corrispettivi unitari di cui alle lettere a) e b) che precedono, risulta per il primo periodo pari al minor valore tra:

- il corrispettivo complessivo ottenuto dall'applicazione dei medesimi corrispettivi unitari agli scostamenti e ai superamenti risultanti dai quantitativi giornalieri determinati dall'impresa maggiore di trasporto sulla base delle vigenti modalità;
- il corrispettivo complessivo ottenuto dall'applicazione dei medesimi corrispettivi unitari agli scostamenti e ai superamenti risultanti dai quantitativi giornalieri determinati dall'impresa maggiore di trasporto sulla base delle modalità adottate in esito alla presente consultazione.

3.2 Modalità per la determinazione dei quantitativi giornalieri oggetto di allocazione per ciascun utente del trasporto

Le condizioni che devono soddisfare i quantitativi giornalieri determinati in ciascun mese per ciascun utente della distribuzione, per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo *standard*) e per ciascun punto di consegna, ai solo fini dell'allocazione giornaliera ai corrispondenti utenti del trasporto, sono le seguenti:

- a) la somma dei valori giornalieri relativi a tutte le tipologie di prelievo e a tutti gli utenti della distribuzione deve essere, per ciascun giorno del mese, pari all'impresso al netto della somma dei prelievi oggetto di misura giornaliera¹;
- b) la somma dei valori giornalieri di tutti i giorni del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione deve essere pari al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione in relazione a alla medesima tipologia di prelievo;
- c) i valori giornalieri di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione devono essere il più possibile prossimi ai valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo *standard* al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione.

Q2. Si condividono le condizioni sopra individuate? Se no, indicare la motivazione a sostegno della risposta ed eventuali alternative.

Il rispetto contestuale delle condizioni sopra identificate è ottenibile riproporzionando i valori giornalieri, ottenuti applicando il profilo *standard* al quantitativo di gas mensile per ciascuna tipologia di prelievo e ciascun utente della distribuzione comunicato dall'impresa di distribuzione, ai soli fini dell'allocazione giornaliera ai corrispondenti utenti del trasporto:

- i) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli utenti della distribuzione e a tutte le tipologie di prelievo (coefficiente di prelievo)
- ii) e con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del trasporto e comune a tutti i giorni del mese (coefficiente mensile)

in modo da ottenere contestualmente il rispetto delle condizioni richiamate alle lettere a) e b) che precedono.

In termini di calcolo quanto sopra riportato si riduce alla soluzione, per ciascun mese e per ciascun punto di consegna, di un sistema lineare di $N_g + N_p$ equazioni in altrettante incognite, dove N_g rappresenta il numero dei giorni del mese e N_p rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti al punto di consegna (considerando separatamente le tipologie di prelievo relative a diversi utenti della distribuzione) .

Di seguito si riporta la struttura di tale sistema:

¹ In tal modo si modificano i criteri di priorità per l'attribuzioni di eventuali differenze tra impresso e prelevato, riconoscendo la priorità maggiore ai soli prelievi misurati giornalmente anziché l'implicita parità di trattamento per tutti i misurati (giornalieri e mensili).

trovare a_k e b_i tali che:

$$\sum_i^{N_p} a_k \cdot b_i \cdot p_{i,k} = I_k - P g_k \quad i = 1, \dots, N_p \quad (1)$$

$$\sum_k^{N_g} a_k \cdot b_i \cdot p_{i,k} = Q_i \quad k = 1, \dots, N_g \quad (2)$$

dove:

N_p rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti al punto di consegna (considerando separatamente le tipologie di prelievo relative a diversi utenti della distribuzione);

N_g rappresenta il numero dei giorni del mese;

a_k rappresenta il coefficiente di cui alla lettera i) che precede (coefficiente di profilo);

b_i rappresenta il coefficiente di cui alla lettera ii) che precede (coefficiente mensile);

$p_{i,k}$ rappresenta il valore nel giorno k ottenuto applicando il profilo *standard* al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione per la tipologia di prelievo i ;

I_k rappresenta il valore dell'immesso del giorno k ;

$P g_k$ rappresenta la somma, nel giorno k , dei prelievi oggetto di misura giornaliera ;

Q_i rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per la tipologia di prelievo i ;

(1) è la condizione di cui alla lettera a) che precede;

(2) è la condizione di cui alla lettera b) che precede;

$a_k \cdot b_i \cdot p_{i,k}$ rappresenta il valore nel giorno k del quantitativo allocato al "city gate" corrispondente alla tipologia di prelievo i .

Si noti che nella proposta sopra riportata tutti i punti di prelievo non misurati giornalieri sono riproporzionati utilizzando i medesimi coefficienti di profilo, ovvero non si distinguono priorità di trattamento tra i non misurati giornalieri.

Q3. Si condividono le proposte sopra individuate? Se no, indicare la motivazione a sostegno della risposta ed eventuali alternative.

Q4. Si ritiene opportuno escludere dal riproporzionamento alcune tipologie di prelievo, quali, ad esempio, quelle senza componente termica?

Q5. Si ritiene necessario introdurre nuovi obblighi informativi tra i soggetti interessati? Se sì indicare la motivazione a sostegno della risposta e specificare inoltre quali obblighi con modalità e tempistica.